

Il rafforzamento patrimoniale: mezzi e opportunità della più recente legislazione emergenziale

Webinar | 25 giugno 2020

Avv. Fabio Alberto Regoli | PwC TLS, Legal

Rafforzamento patrimoniale nel Codice Civile (I di II)

Versamenti

I versamenti:

1. non comportano alcuna modifica diretta del valore nominale della partecipazione al capitale sociale, come avverrebbe con un conferimento;
2. non sono produttivi di interessi e solitamente non sono rimborsabili.

V. in conto capitale o a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none">• contributi spontanei a titolo definitivo da parte dei soci• solitamente accompagnati dalla contestuale rinuncia alla restituzione• finalizzati al fornire mezzi finanziari alla società per incrementarne il patrimonio, ma senza specifico vincolo di destinazione• perfezionabili anche attraverso accordo verbale ed in assenza di delibera• utilizzabili a copertura di eventuali perdite attraverso delibera assembleare (per ripianare perdite emerse dal bilancio)• restituibili ai soci solo in caso di scoglimento della società, qualora la liquidazione risulta in attivo
V. in conto futuro aumento di capitale	<ul style="list-style-type: none">• anticipo delle somme per un aumento di capitale a pagamento non ancora deliberato• restituibili in caso di mancata delibera di aumento del capitale entro un termine stabilito• vincolati al verificarsi di un aumento di capitale a pagamento riservato ai soci che l'hanno eseguito• non utilizzabili per ripianamento perdite o aumento di capitale gratuito
V. in conto aumento di capitale	<ul style="list-style-type: none">• finalizzato ad un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato• effettuato nelle more dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'aumento di capitale• restituibile qualora l'aumento deliberato non si perfezionasse (alternativamente, convertibile in versamento in conto futuro aumento di capitale)

Rafforzamento patrimoniale nel Codice Civile (II di II)

Finanziamenti da parte dei soci

I prestiti eseguiti dai soci (a cui si applica la disciplina del contratto di mutuo) si differenziano dai versamenti in quanto le somme corrisposte a titolo di finanziamento:

1. devono essere **restituite alla scadenza prestabilita**,
2. **producono interessi**, salva determinazione in senso opposto (*i.e.* a titolo gratuito)
3. possono ma non debbono essere proporzionali alle partecipazioni dei soci che li eseguono
4. in caso di rinuncia da parte del socio → vd. Versamenti

Ripianamento perdite

Qualora il socio che ha eseguito un finanziamento nei confronti della società faccia pervenire alla stessa la sua **rinuncia alla restituzione del finanziamento senza corrispettivo**, la società potrà utilizzare i fondi per eliminare o ridurre le perdite, trasformando la posta di bilancio in riserva di capitale.

Tuttavia, quando a causa di perdite **il capitale diminuisce di oltre un terzo**, ai sensi dell'art. 2446 c.c. (S.p.A) e dell'art.2482-*bis* c.c. (S.r.l.):

1. Gli amministratori devono senza indugio (i) convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, e (ii) sottoporre all'assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata e rappresentare i fatti di rilievo intervenuti a seguire;
2. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Ai sensi dell'art. 2447 c.c. (S.p.A.) e dell'art. 2482-*ter* c.c. (S.r.l.) in caso di perdita che porta alla **riduzione del capitale sotto al minimo legale**, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare (i) la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento superiore al minimo, o (ii) la trasformazione della società.

Infine, qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale e non si proceda a sensi dei citati articoli, **la società si scioglie** ai sensi degli artt. 2484, primo comma, n.4) c.c..

Rafforzamento patrimoniale nella legislazione Covid-19 (I di V)

Decreto Liquidità (convertito con l. 40/2020)



Continuità aziendale

Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (D.L. Liquidità), come convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, ha introdotto, tra le altre, alcune misure dirette a **salvaguardare la continuità aziendale** delle imprese e ad evitare un numero esponenziale di fallimenti causati dalle ricadute economiche dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Le nuove norme intervengono su più fronti prevedendo:

- la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi di ricapitalizzazione della società in caso di perdite rilevanti del capitale sociale e della relativa causa di scioglimento della società (art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, 2482 ter del c.c.; 2484, comma primo, n. 4, e 2545 duodecies c.c.);
- la previsione di alcune deroghe ai criteri generali di redazione del bilancio;
- la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in situazioni di squilibrio patrimoniale.

Il Legislatore ha inoltre previsto:

- il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi al 1° settembre 2021;
- il blocco fino al 30 giugno 2020 delle nuove procedure di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza;
- il differimento dei termini dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già pendenti.

→ **Nota:** non vi è alcuna sospensione della previsione di cui all'art.2086 c.c.


Rafforzamento patrimoniale nella legislazione Covid-19 (II di V)

Decreto Liquidità (convertito con l. 40/2020)

Operazioni
sul capitale
in caso di
perdite

ART.6

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482 bis, co. 4, 5, 6, e 2482 ter c.c. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c.»



- **Le assemblee delle società di capitali non sono obbligate a compiere operazioni sul capitale** pur se perduto e non opera la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n. 4, c.c.
- Ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c. (S.p.A.) e dell'art. 2482-bis, commi 1, 2, 3, c.c. (S.r.l.), **resta fermo l'obbligo informativo degli amministratori** di convocare senza indugio l'assemblea sottoponendole una situazione patrimoniale aggiornata. La Relazione Illustrativa specifica che tale previsione evita agli amministratori l'alternativa tra la messa in liquidità di società anche performanti e la responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 c.c.

→ **Nota:** La norma non chiarisce se la disapplicazione riguardi tutte le perdite verificatesi durante gli esercizi chiusi entro il 2020 (*i.e.* anche se iniziati nel 2019 e chiusi entro il 2020) o solo quelle oltre il terzo verificatesi dall'entrata in vigore del Decreto Liquidità (9 aprile 2020) al 31 dicembre 2020. La Relazione Illustrativa conferma tale ultima ipotesi, sebbene non faccia riferimento al 9 aprile 2020, bensì alle perdite dovute alla crisi da Covid-19 (*i.e.* verificatesi dall'inizio dell'emergenza).

→ **Nota:** Mentre la lettera della norma dispone la disapplicazione degli articoli in tema di perdita del capitale, la Relazione Illustrativa, invece, parla di sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale».

Rafforzamento patrimoniale nella legislazione Covid-19 (III di V)

CASISTICA	INTERPRETAZIONE ESTENSIVA	INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
	Perdite verificatesi durante gli esercizi chiusi entro il 2020	Perdite oltre il terzo verificatesi dal 9 aprile al 31 dicembre 2020
Perdite oltre 1/3 maturate nel 2020 ma prima dell'inizio dell'epidemia	Opera l'art. 6 D.L. Liquidità (nessun obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020)	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis)
Perdite oltre 1/3 maturate nel 2020 dopo l'inizio dell'epidemia	Opera l'art. 6 D.L. Liquidità (nessun obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020)	Opera l'art. 6 D.L. Liquidità (nessun obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020)
Perdite oltre 1/3 maturate nel 2019 e non diminuite a meno di 1/3 entro l'esercizio 2020	Opera l'art. 6 D.L. Liquidità (se entro l'esercizio 2021 la perdita non risulta diminuita, l'assemblea che approva il bilancio 2021 deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate)	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020)*
Perdite oltre 1/3 maturate nell'esercizio 2018 e non diminuite a meno di 1/3 nell'esercizio 2019	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020)	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2482 bis in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020)
Perdite oltre 1/3 che riducono il capitale al disotto del minimo maturate prima dell'inizio dell'epidemia	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447, 2482 ter e operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n.4)*	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482 ter e operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n.4)*
Perdite oltre 1/3 che riducono il capitale al disotto del minimo maturate dall'inizio dell'epidemia ma il capitale rientra nel minimo legale entro il 31 dicembre 2020	Opera l'art. 6 D.L. Liquidità (nessun obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447, 2482 ter e operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n.4)	Opera l'art. 6 D.L. Liquidità (nessun obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447, 2482 ter e operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n.4)
Perdite oltre 1/3 che riducono il capitale al disotto del minimo maturate nel 2020 dall'inizio dell'epidemia che perdurano nel 2021	Opera l'art. 6 D.L. Liquidità (limitatamente alle perdite maturate entro il 2020, mentre per eventuali perdite maturate nel 2021 torna ad applicarsi la disciplina civilistica)	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482 ter e operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n.4)*
Nessuna perdita oltre 1/3 nel 2020 ma perdite oltre 1/3 nel 2021	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482 bis e ter e, nel caso, operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n.4)*	Non opera l'art. 6 D.L. Liquidità (obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482 bis e ter e, nel caso, operatività della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, co. 1, n.4)*

* Salvo i casi di inapplicabilità delle disposizioni in tema di perdita del capitale sociale previsti dall'art. 182 sexies L. Fall., a decorrere dalla data (i) del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo (art. 161, co. 6, L. Fall.), (ii) della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L. Fall.), ovvero (iii) della proposta di accordo di cui all'art. 182 bis, co. 6, L. Fall. e sino all'omologazione.

Rafforzamento patrimoniale nella legislazione Covid-19 (IV di V)

Decreto Liquidità (convertito con l. 40/2020)

Regole di redazione del bilancio

ART. 7

«Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, [...]. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.»



- La scelta del Legislatore di prevedere la possibilità per gli amministratori di redigere il bilancio in applicazione del **principio di continuità aziendale** (che viene presunto purchè già sussistente nell'esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020) nasce dalla necessità di neutralizzare gli effetti dell'emergenza Covid-19.
- Gli amministratori dovranno illustrare tale scelta nella nota integrativa al bilancio, che dovrà conservare la sua valenza informativa anche nei confronti dei terzi.
- Tale norma mira ad escludere, ovviamente, le imprese che, indipendentemente dalla diffusione del Covid-19, e quindi già prima del 23 febbraio 2020, avevano perso la continuità aziendale.

Rafforzamento patrimoniale nella legislazione Covid-19 (V di V)

Decreto Liquidità (convertito con l. 40/2020)

Deroga al
principio di
postergazione
dei
finanziamenti
soci

ART. 8

«Ai finanziamenti effettuati a favore delle società' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.»



Le società potranno **liberamente rimborsare i finanziamenti concessi dai soci** tra il 9 aprile ed il 31 dicembre 2020, senza prioritariamente soddisfare gli altri creditori sociali. Il Legislatore ha, infatti, inteso incentivare l'immissione di liquidità permettendo ai soci di alimentare la società senza temere la perdita delle proprie risorse private.

Di regola, i finanziamenti dei soci concessi quando vi è un **eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto** vengono considerati al pari del capitale sociale ed in caso di apertura di procedura concorsuale devono essere soddisfatti dopo i terzi creditori.

→ **Nota:** per il fatto stesso di essere stati concessi nel periodo indicato dal Legislatore, i finanziamenti dei soci godranno sempre della possibilità di essere rimborsati al pari dei crediti vantati da terzi nei confronti della società.

Partecipazione dello Stato al capitale sociale delle imprese (I di III)

Decreto Rilancio – Patrimonio destinato – Art. 27

Patrimonio destinato: struttura e funzionamento

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. («**CDP**») è autorizzata a **costituire un patrimonio destinato**, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'Economia e della Finanza, autonomo e separato dal patrimonio di CDP.
- Il **patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal *Temporary Framework* dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato** ovvero a condizioni di mercato.
- Per il **finanziamento delle attività del patrimonio destinato** o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 c.c., l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito.
- I soggetti beneficiari sono le S.p.A., anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa
 - ❖ con sede legale in Italia,
 - ❖ operanti in settori diversi da quello bancario, finanziario o assicurativo e
 - ❖ con **fatturato annuo superiore a Euro 50M** → **tale dato fa riferimento al bilancio civilistico** (benchè non esplicitato nella norma) poiché altre previsioni del D.L. Liquidità (art.1) e del D.L. Rilancio (art.26), ove prendono in considerazione il bilancio consolidato, ne fanno espresso riferimento. Con riguardo, invece, all'esercizio sociale rilevante, si deve ritenere essere quello antecedente alla diffusione del Covid-19.

Le operazioni di investimento

- CDP può effettuare **ogni forma di investimento**, fatta salva la temporaneità dello stesso, *i.e.* concessione di finanziamenti e garanzie, sottoscrizione di strumenti finanziari e prestiti obbligazionari convertibili, assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario nonché partecipazione ad aumenti di capitale.
- Le **operazioni di impiego e di investimento**:
 - ❖ sono ammissibili anche con riguardo a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, abbiano adeguate prospettive di redditività;
 - ❖ prendono in considerazione il ruolo dell'impresa con riferimento, inter alia, allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture e alle filiere produttive critiche e strategiche;
 - ❖ non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo ovvero previsioni equipollenti.

Partecipazione dello Stato al capitale sociale delle imprese (II di III)

Decreto Rilancio – Patrimonio destinato – Art. 27

Modifica al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato di cui all'8 maggio 2020

- **estensione del campo di applicazione degli aiuti di Stato** all'economia così da consentire, sino al 30 giugno 2021, agli Stati membri di ricapitalizzare (*i.e.* emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate, diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata, obbligazioni convertibili, garantite o non) e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando contestualmente la parità di condizioni nell'UE.
- **Intervento pubblico** → limitarsi a consentire la redditività dell'impresa e a ripristinare la struttura patrimoniale del beneficiario antecedente la pandemia di Covid-19. Le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti a norma del quadro di riferimento temporaneo.

Aspetti e condizioni principali

- La modifica al *Temporary Framework*, per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico, prevede che:
 - ❖ gli aiuti alla ricapitalizzazione siano concessi **solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate**;
 - ❖ l'**investimento pubblico** sia **adeguatamente remunerato** e preveda un meccanismo di "*step-up*" volto a incentivare la società beneficiaria o i suoi soci a riacquistare le partecipazioni per garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato;
 - ❖ i beneficiari siano soggetti al **divieto di versare dividendi e riacquistare azioni** sino all'uscita dello Stato dal capitale delle imprese beneficiarie;
 - ❖ i beneficiari e gli Stati membri elaborino una **strategia di uscita**;
 - ❖ le imprese beneficiarie **non utilizzino l'aiuto per sostenere le imprese integrate in difficoltà** economiche prima del 31 dicembre 2019.

Partecipazione dello Stato al capitale sociale delle imprese (III di III)

Decreto Rilancio

Patrimonio destinato – Art. 27 – Problemi applicativi

- i **requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato** (tenendo conto dell'incidenza dell'impresa allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale) non sono ancora stati definiti → tali aspetti verranno regolati da un DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico;
- **coordinamento con le previsioni di cui al *Temporary Framework* dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.**



Misure per la liquidità – legislazione Covid-19 (I di IV)

MISURA	DESCRIZIONE
<p>Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art. 13 DL Liquidità - abroga e sostituisce art. 49 DL Cura Italia)</p>	<p>Garanzie del Fondo erogate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. tutte le PMI (i.e. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera Euro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i Euro 43 milioni) ii. imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 iii. imprese non in bonis che, in data successiva al 31 dicembre 2019 (a) siano state ammesse a procedure in continuità aziendale ex art. 186 bis L. Fall., (b) abbiano concluso accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis L. Fall., o (c) abbiano presentato un piano attestato di cui all'art. 67 L. Fall. iv. a condizione che (a) le relative esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, (b) non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e (c) la banca valuti probabile il rimborso integrale alla scadenza <p>La misura in oggetto prevede, <i>inter alia</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. gratuità della garanzia e ammissibilità alla garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoiazione del debito ii. importo massimo garantito per singola impresa pari ad Euro 5 milioni iii. copertura della garanzia diretta pari al 90% dell'ammontare dell'operazione finanziaria e della garanzia indiretta fino al 100% iv. accesso alla garanzia, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti sino a 25.000 Euro concessi dalle banche in favore di PMI a talune condizioni <p>La Legge di Conversione n.40 del 2020 ha introdotto una serie di modifiche all'art. 13 del Decreto Liquidità, <i>inter alia</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; • per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 %, è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l'importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro; • la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
<p>Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da parte di CDP (art. 57 DL Cura Italia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rilascio da parte dello Stato di una garanzia a favore delle esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, a vantaggio delle banche per finanziamenti erogati alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di Garanzia PMI • garanzia dello Stato rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta; a prima domanda, incondizionata e irrevocabile

Misure per la liquidità – legislazione Covid-19 (II di IV)

MISURA	DESCRIZIONE
Meccanismo di garanzia di SACE e controgaranzia dello Stato (art. 1 DL Liquidità) (a condizione che sia già stata esaurita possibilità di accesso al Fondo di Garanzia PMI)	<p>SACE potrà concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie fino a 200 miliardi di Euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> le garanzie potranno essere concesse: <ol style="list-style-type: none"> per finanziamenti conclusi successivamente all'entrata in vigore del DL Liquidità di durata non superiore a 6 anni a imprese che (a) al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà e (b) al 29 febbraio 2020 non avevano posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate per importi garantiti non eccedenti il 25% del fatturato registrato nel 2019 dall'impresa beneficiaria o il doppio del costo del personale sostenuto dalla stessa nell'esercizio dell'anno 2019 Previste 3 soglie di garanzia, sulla base della dimensione dell'impresa (90%, 80%, 70% del finanziamento) il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia l'impresa che beneficia della garanzia e ogni impresa del gruppo con sede in Italia si impegna a (i) non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 e (ii) a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. <p>La Legge di Conversione n.40 del 2020 ha introdotto una serie di modifiche all'art. 1 del Decreto Liquidità, <i>inter alia</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ambito di intervento è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti; il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di Covid-19 o delle misure dirette al contenimento della stessa; l'impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa del gruppo con sede in Italia, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni: (i) nel corso del 2020; (ii) per i 12 mesi successivi alla data della richiesta, qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento di richiesta del finanziamento.
Sospensione dei termini di rimborso per il Fondo 394/81 gestito da Simest (art. 58 DL Cura Italia)	<p>Sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti agevolati concessi dal Fondo 394/81.</p>
Agevolazione della cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari (art. 55 DL Cura Italia)	<p>Applicabile a cessioni a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati da società nei confronti di debitori inadempienti se effettuate entro il 31 dicembre 2020</p>

Misure per la liquidità – legislazione Covid-19 (III di IV)

MISURA	DESCRIZIONE
Moratoria dei prestiti (esposizioni debitorie non classificabili come “deteriorate”) (art. 56 DL Cura Italia)	<ul style="list-style-type: none">• Riconosciuta alle microimprese, alle PMI, ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, ai professionisti e alle ditte individuali, la facoltà di beneficiare di strumenti di moratoria straordinaria dei prestiti, senza nuovi e maggiori oneri• Anche i finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche possono essere oggetto di richiesta di moratoria• L'impresa deve inoltrare una comunicazione che attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità a causa dell'epidemia da COVID-19 ed essere in bonis al momento dell'inoltro (i.e. no posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate ovvero rate scadute da più di 90 giorni)• La misura prevede:<ol style="list-style-type: none">i. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o, se superiori, alla data di pubblicazione del Decreto), il divieto di revoca, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020 degli importi accordati (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata)ii. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, la proroga fino al 30 settembre 2020 dei contrattiiii. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing (anche solo dei rimborsi in conto capitale) in scadenza prima del 30 settembre 2020
Fondo Patrimonio PMI (art. 26 DL Rilancio)	<ul style="list-style-type: none">• Finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre 2020 di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di medie dimensioni che, <i>inter alia</i>, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 33% e che hanno deliberato, eseguito e versato interamente un aumento di capitale a pagamento dall'entrata in vigore del DL Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020• Gli strumenti finanziari in oggetto possono essere emessi anche in deroga ai limiti di cui all' art. 2412, primo comma, c.c. e vengono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione
Patrimonio Rilancio (art. 27 DL Rilancio)	<ul style="list-style-type: none">• CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato (“Patrimonio Rilancio”) a cui saranno apportati beni e rapporti giuridici esclusivamente dal MEF, con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o rifinanziabilità, che saranno impiegati per il sostegno ed il rilancio delle grandi imprese, ovvero società costituite in forma cooperativa o società per azioni (S.p.A.), anche con azioni quotate in mercati regolamentati, che (i) abbiano sede legale in Italia; (ii) non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo; (iii) presentino un fatturato annuo superiore a Euro 50 milioni• il Patrimonio Rilancio effettuerà interventi mediante la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche

Misure per la liquidità – legislazione Covid-19 (IV di IV)

MISURA	DESCRIZIONE
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35 DL Rilancio)	Garanzia pari al 90% da parte di SACE S.p.A in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2.000 milioni di Euro. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalla concessione di tali garanzie sarà accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.
Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della BEI e allo strumento di sostegno temporaneo per il rischio disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (art. 36 DL Rilancio)	Autorizzazione al MEF a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo (<i>Pan-European Guarantee Fund</i> – EGF) per garantire a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici degli Stati Membri, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica. Il Fondo consentirà di erogare prestiti diretti e indiretti a favore dei beneficiari finali.
Rafforzamento delle startup innovative (art. 38 DL Rilancio)	<ul style="list-style-type: none">• Rafforzamento dello strumento agevolativo <i>Smart&Start</i> rivolto alle startup innovative e istituzione di un contributo a fondo perduto volto a facilitare l'incontro tra startup innovative e incubatori, acceleratori, università e innovation hub• Riserva di una quota di 200 milioni di euro del Fondo di Garanzia PMI in favore delle startup innovative.
Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165, 166 e 167 DL Rilancio)	<ul style="list-style-type: none">• Garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia fino ad un massimo di 19 miliardi di euro, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del Decreto• Garanzia dello Stato per l'integrazione del valore di realizzo del collaterale stanziato dalle banche italiane a garanzia dei finanziamenti erogati per fronteggiare il rischio liquidità dalla Banca d'Italia, c.d. Erogazione di liquidità di emergenza – ELA



Contatti

Avv. Fabio Alberto Regoli

PwC TLS, Legal

+39 335 7632581

fabio.alberto.regoli@pwc.com

Corso Palestro, 10 – 10122 Torino